

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLA PZ VIA GOFFREDO MAMELI
6

Numero REA: PZ - 66849

Codice fiscale: 00850530767

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto repertorio n. 4.404 raccolta n. 340	
	STATUTO	
	"COOPERATIVA SOCIALE PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	Costituzione e denominazione	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
	Comune di Bella (PZ) all'indirizzo risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle d.a.t. del c.c., la Società	
	Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE PRESENZA E	
	REALTA' NEL TERRITORIO ONLUS" o in forma abbreviata, "PRT	
	ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative -	
	Unione Regionale di Basilicata.	
	ARTICOLO 2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	1	

	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a)	
	della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	2	

	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	operando di preferenza nell'ambito territoriale della	
	Regione Basilicata, mediante il coinvolgimento delle	
	risorse della comunità, e in special modo volontari,	
	fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione	
	o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento	
	3	

	dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli	
	orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei	
	Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di	
	Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive	
	modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi	
	ARTICOLO 4	
	Oggetto sociale	
	La Cooperativa senza finalità di lucro, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso una attività di gestione di servizi sociali,	
	sanitari ed educativi orientati agli anziani, ai bambini, ai	
	malati, agli handicappati e a persona comunque bisognose di	
	aiuto.	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- attività di servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	4	

	carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di	
	servizi appositamente allestiti o messi a disposizione di	
	enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze	
	protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzato al miglioramento delle qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il	
	turismo sociale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- gestione di Case di Cura, case di Riposo, Residenze	
	Sanitarie Assistenziali (RSA), Case famiglia per dimessi	
	psichiatrici, gestione di asili nido;	
	- gestione di centri di riabilitazione, centri diurni	
	socio-educativi, di accoglienza e socializzazione, nonché	
	servizi di telesoccorso e teleassistenza;	
	- effettuare servizi di aiuto e sostegno scolastico o	
	5	

	domiciliare, a bambini, abili e diversamente abili, compreso	
	l'accompagnamento e sorveglianza degli stessi su scuolabus e	
	nelle scuole pubbliche e private;	
	- somministrare al pubblico alimenti e bevande, compresa la	
	gestione di mense scolastiche e di comunità in genere,	
	servizio di trasporto ed accompagnamento infermi ed	
	infortunati con ambulanze, gestione del servizio 118;	
	- servizio di trasporto ed accompagnamento persone	
	diversamente abili e invalidi.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque	
	direttamente ed indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresi impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente od indirettamente	
	anche in A.T.I. per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	6	

	provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali od organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo	
	ad investitori qualificati ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ARTICOLO 5	
	Soci cooperatori	
	7	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed	
	educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere;	
	- adeguato titolo di studio.	
	I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	8	

	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che	
	usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società	
	che per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa secondo la valutazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa od in concorrenza	
	9	

	agli scopi sociali della stessa.	
	ARTICOLO 6	
	Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti	
	espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	10	

	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e	
	2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 17 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standards produttivi;	
	f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere	
	ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	11	

	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati	
	previsti nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO 7	
	Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	ARTICOLO 8	
	12	

	Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento e	
	centesimi zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a numero 10 (dieci).	
	ARTICOLO 9	
	Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente, le	
	generalità, le quote che si intendono alienare e la mancanza	
	di cause ostative all'eventuale operazione; il Consiglio ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste	
	dal successivo articolo 23.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	13	

	ARTICOLO 10	
	Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve	
	divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale,	
	come segue:	
	1 (uno) voto fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila e centesimi	
	zero);	
	2 (due) voti da Euro 15.000,00 (quindicimila e centesimi	
	zero) fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi	
	14	

	zero);	
	3 (tre) voti da Euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi	
	zero) fino ad Euro 100.000,00 (centomila e centesimi zero);	
	4 (quattro) voti oltre Euro 100.000,00 (centomila e centesimi	
	zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portati fatta salva l'eventuale	
	attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla	
	riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	ARTICOLO 11	
	Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	15	

	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità.	
	ARTICOLO 12	
	Altri strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	16	

	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti	
	c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni	
	del presente statuto.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	ARTICOLO 13	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	17	

	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a ciò può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi ovvero di	
	partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	18	

	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti	
	c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni	
	del presente statuto.	
	ARTICOLO 14	
	Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	19	

	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	ARTICOLO 16	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	20	

	Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	ARTICOLO 17	
	Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte	
	le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	21	

	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro	
	il termine di 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e	
	seguenti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	22	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ARTICOLO 18	
	Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	40 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei	
	menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con	
	atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	(sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	ARTICOLO 19	
	Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente liberate eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art.24, comma 5, lettera	
	e) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio diventa operativo e,	
	23	

	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma,	
	del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ARTICOLO 20	
	Morte del socio	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con i	
	suoi eredi o legatari, purchè essi abbiano i requisiti per	
	l'ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello tra essi che assumerà la qualità di socio e li	
	rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 19.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	24	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	ARTICOLO 21	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	25	

	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 22	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 25,50	
	(venticinque e centesimi cinquanta) per un numero minimo di	
	una quota;	
	26	

	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 12;	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	ARTICOLO 23	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	27	

	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 9	
	con particolare riferimento al possesso dei requisiti	
	soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	ARTICOLO 24	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di	
	bilancio e alla redazione della documentazione informativa	
	ai sensi della normativa vigente e alla stesura della	
	relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	28	

	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dagli	
	amministratori nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	29	

	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli	
	altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	ARTICOLO 25	
	Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	30	

	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della	
	Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed	
	in particolare:	
	1) erogazione diretta;	
	2) aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci	
	lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o	
	combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica, professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	
	TITOLO VII	
	31	

	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 26	
	Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	ARTICOLO 27	
	Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera,	
	raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione	
	presso la sede sociale od operativa, fax, e-mail con	
	richiesta di avvenuto ricevimento, od altro mezzo di	
	comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione,	
	inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la	
	maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se	
	32	

	nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	ARTICOLO 28	
	Funzioni dell'Assemblea	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 10 nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) delibera sull'emissione di titoli di debito, nonché di	
	strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al	
	precedente art. 12;	
	4) procede alla nomina degli amministratori;	
	5) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	33	

	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 24.	
	L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365	
	codice civile.	
	ARTICOLO 29	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	34	

	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	ARTICOLO 30	
	Verbale delle deliberazioni e votazioni	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio,	
	per le assemblee straordinarie. Il verbale deve indicare la	
	data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato	
	l'identità dei partecipanti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	ARTICOLO 31	
	Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	35	

	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	(due) soci.	
	ARTICOLO 32	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente	
	dell'organo amministrativo o dall'amministratore unico, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	ARTICOLO 33	
	Amministrazione	
	36	

	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 (due) a 7	
	(sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	ARTICOLO 34	
	Competenze e poteri dell'Organo amministrativo	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	37	

	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 35	
	Convocazioni e deliberazioni	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente, tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax	
	od e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento da spedirsi	
	non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e	
	Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	38	

	della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	ARTICOLO 36	
	Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	39	

	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico od il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	ARTICOLO 37	
	Compensi agli amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico od agli Amministratori ed ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	ARTICOLO 38	
	Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	40	

	l'Amministratore Unico, ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente	
	perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può	
	nominare direttori generali, institori e procuratori	
	speciali, anche non soci, stabilendone le mansioni ed i	
	compensi.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'Amministratore Unico od il Presidente, previa apposita	
	delibera, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ARTICOLO 39	
	Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	41	

	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	42	

	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	ARTICOLO 40	
	Clausola Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	43	

	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	ARTICOLO 41	
	Arbitri e procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (quindicimila e centesimi zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	richiamo ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	44	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all' art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	ARTICOLO 42	
	Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	45	

	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 43	
	Liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	ARTICOLO 44	
	Liquidazione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lett. e);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 45	
	Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, od altri che riterrà opportuni per	
	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.	
	46	

	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 46	
	Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	47	

	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ARTICOLO 47	
	Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si	
	applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a	
	Responsabilità Limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice	
	civile e si accerti, altresì, che il superamento del	
	parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro	
	i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a	
	convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme	
	relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il	
	numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il	
	limite delle venti unità.	
	Firmato: Masiello Antonietta	
	Adele De Bonis Cristalli (sigillo)	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale	
	48	